

DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2013
207/2013/R/EFR

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO-TIPO PREDISPOSTO DAL GSE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI PER GLI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DIVERSE DALLA FONTE SOLARE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge 29 novembre 2007, n. 222;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 18 dicembre 2008, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011 (di seguito: decreto interministeriale 5 maggio 2011, cd. quarto conto energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012, cd. quinto conto energia);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 6 luglio 2012, relativo ai nuovi strumenti incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti

rinnovabili diverse dalla fonte solare fotovoltaica (di seguito: decreto interministeriale 6 luglio 2012);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, n. 111/06;
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2007, n. 280/07 (di seguito: deliberazione 280/07);
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2012, 281/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 281/2012/R/efr) e la relativa relazione tecnica;
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2012, 293/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 293/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 agosto 2012, 343/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 343/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 22 novembre 2012, 493/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 493/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 516/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 516/2012/R/efr);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 570/2012/R/efr (di seguito: deliberazione 570/2012/R/efr);
- la lettera del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito: GSE) del 8 maggio 2013, prot. n. P20130100160, prot. Autorità n. 17319 del 10 maggio 2013 (di seguito: lettera 8 maggio 2013).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 7, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, prevede:
 - al comma 4, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 1 MW, il GSE provveda, ove richiesto, al ritiro dell’energia elettrica immessa in rete, erogando, sulla produzione netta immessa in rete, una tariffa incentivante onnicomprensiva (di seguito: ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva), ferme restando le determinazioni dell’Autorità in materia di dispacciamento;
 - al comma 5, che, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 1 MW, anche soggetti alle aste al ribasso, il GSE eroghi, in riferimento alla produzione netta immessa in rete, il pertinente incentivo spettante. Il medesimo comma prevede che l’energia elettrica prodotta dai medesimi impianti resti nella disponibilità del produttore;
 - al comma 7, che il diritto ai meccanismi incentivanti, di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 7, sia alternativo all’accesso alle modalità di ritiro dell’energia di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 387/03 (attualmente regolato con la deliberazione 280/07);
- l’articolo 21, comma 8, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che per ogni singolo impianto, a valle del conseguimento del diritto di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al medesimo decreto, il soggetto responsabile sia tenuto a stipulare un contratto di diritto privato con il GSE; e che il GSE fornisca all’Autorità gli elementi per la definizione, da parte della stessa, del contratto-tipo di cui all’articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11;

- l'articolo 23, comma 1, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che l'accesso al meccanismo di scambio sul posto (attualmente regolato con la deliberazione 570/2012/R/efr) sia alternativo ai meccanismi di incentivazione previsti dal medesimo decreto interministeriale;
- l'articolo 25, comma 4, del decreto interministeriale 6 luglio 2012 prevede che l'Autorità definisca le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti incentivati con la tariffa onnicomprensiva ai sensi del medesimo decreto interministeriale, stabilendo altresì le modalità di cessione al mercato della medesima energia elettrica da parte del GSE;
- l'Autorità, con la deliberazione 293/2012/R/efr, ha avviato un procedimento finalizzato alla formazione di provvedimenti ai fini dell'attuazione del decreto interministeriale 5 luglio 2012 e del decreto interministeriale 6 luglio 2012, per quanto di competenza della medesima Autorità;
- con la deliberazione 343/2012/R/efr l'Autorità, tra l'altro, ha approvato le modalità per il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che accedono all'incentivazione tramite le tariffe fisse onnicomprensive di cui ai decreti interministeriali 5 maggio 2011, 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012;
- l'articolo 3, comma 3.2, dell'Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr, tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 21, comma 8, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, ha previsto che il GSE stipuli con il produttore un contratto, sulla base del contratto-tipo di cui all'articolo 24, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 28/11, per la regolazione economica del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva che sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa; e che il predetto contratto-tipo venga definito dall'Autorità sulla base degli elementi messi a disposizione dal GSE;
- con la deliberazione 281/2012/R/efr, l'Autorità ha rivisto la regolazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per le unità di produzione di energia elettrica alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, con effetti a decorrere dall'1 gennaio 2013;
- con la deliberazione 493/2012/R/efr, l'Autorità ha approvato le modalità, definite dal GSE in attuazione della deliberazione 281/2012/R/efr, per l'attribuzione dei corrispettivi di sbilanciamento e dei corrispettivi a copertura dei costi amministrativi da attribuire ai produttori in regime di ritiro dedicato e di ritiro alla tariffa fissa onnicomprensiva di cui ai decreti interministeriali 5 luglio 2012 e 6 luglio 2012;
- con la deliberazione 516/2012/R/efr, l'Autorità:
 - ha approvato gli schemi dei contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 (riferiti a impianti fotovoltaici), come predisposti dal GSE;
 - ha previsto che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari ai contratti-tipo ai fini dell'erogazione degli incentivi previsti dai decreti interministeriali 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 siano implementati dal GSE previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;

- con lettera 8 maggio 2013, il GSE ha trasmesso all’Autorità lo schema del contratto-tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 6 luglio 2012. Tale contratto-tipo riguarda:
 - l’erogazione degli incentivi e la commercializzazione dell’energia elettrica immessa nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare di potenza fino a 1 MW ammessi a beneficiare del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva di cui al predetto decreto interministeriale;
 - l’erogazione dei soli incentivi nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare di potenza superiore a 1 MW ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti, non onnicomprensive, di cui al predetto decreto interministeriale (per questi ultimi, infatti, il GSE non commercializza l’energia elettrica immessa in rete).

RITENUTO OPPORTUNO:

- dare attuazione all’articolo 21, comma 8, del decreto interministeriale 6 luglio 2012, come anche richiamato dall’articolo 3, comma 3.2, dell’Allegato A alla deliberazione 343/2012/R/efr;
- approvare per quanto di competenza dell’Autorità, lo schema del contratto-tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, come predisposto dal GSE, con particolare riferimento alla regolazione economica del ritiro dell’energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse dalla fonte solare ammessi a beneficiare del ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva di cui al medesimo decreto interministeriale; ciò poiché il predetto schema di contratto-tipo che implementa il sopra richiamato decreto interministeriale non presenta profili di criticità con la regolazione dell’Autorità;
- prevedere che il contratto-tipo da utilizzare come riferimento possa essere successivamente modificato dall’Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie;
- prevedere, analogamente a quanto previsto dalla deliberazione 516/2012/R/efr, che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 6 luglio 2012 siano implementati dal GSE previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità

DELIBERA

1. di approvare lo schema del contratto-tipo, allegato al presente provvedimento (Allegato A), ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 6 luglio 2012, come predisposto dal GSE;
2. di prevedere che il contratto-tipo da utilizzare come riferimento possa essere successivamente modificato dall’Autorità, anche a seguito di modifiche normative e regolatorie;
3. di prevedere che gli eventuali aggiornamenti che si rendessero necessari al contratto-tipo ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti dal decreto

interministeriale 6 luglio 2012 siano implementati dal GSE, previa verifica positiva da parte del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, nonché alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. – GSE;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it, ad eccezione dell'Allegato A, che sarà pubblicato a cura del GSE.

16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni